

247.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 — Articolo 1 ed emendamento) .	11
Missioni valevoli nella seduta del 15 gennaio 2003	3	(Sezione 4 — Articolo 2 ed emendamento) .	11
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 5 — Articolo 3)	12
Ufficio centrale presso la corte suprema di Cassazione (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 6 — Articolo 4)	12
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 7 — Articolo 5)	12
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 8 — Articolo 6)	12
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 9 — Articolo 7 ed emendamento) .	13
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	6	(Sezione 10 — Ordini del giorno)	13
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	9	Proposta di legge S. 606 (Approvata dal Senato) n. 2442	16
Atti di controllo e di indirizzo	9	(Sezione 1 — Articolo unico)	16
Disegno di legge n. 2732	10	Proposte di legge nn. 432-1222-2467-2610 .	17
(Sezione 1 — Parere della I Commissione) .	10	(Sezione 1 — Parere della I Commissione) .	17
(Sezione 2 — Parere della V Commissione) .	10	(Sezione 2 — Parere della V Commissione) .	17
		(Sezione 3 — Articolo 1 ed emendamenti) .	17
		(Sezione 4 — Articolo 2)	21
		(Sezione 5 — Articolo 3 ed emendamento) .	21

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 6 – Articolo 4 ed emendamento) .	21	(Sezione 7 – Iniziative normative per la prevenzione degli incidenti in montagna) .	28
(Sezione 7 – Articolo 5)	22	(Sezione 8 – Missione del contingente degli alpini italiani in Afghanistan)	29
(Sezione 8 – Articolo 6)	22	Proposte di legge nn. 559-1478-1480-1486-1535-1590-1660	30
(Sezione 9 – Articolo 7)	22	(Sezione 1 – Questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità)	30
(Sezione 10 – Articolo 8)	22	(Sezione 2 – Questione pregiudiziale per motivi di merito)	31
(Sezione 11 – Ordini del giorno)	23	(Sezione 3 – Questione sospensiva)	31
Interrogazioni a risposta immediata	24	Proposte di legge nn. 1174-2952	33
(Sezione 1 – Misure per prevenire azioni terroristiche)	24	(Sezione 1 – Emendamenti dichiarati inammissibili)	33
(Sezione 2 – Misure per prevenire violenze poste in essere da movimenti politici)	24	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	38
(Sezione 3 – Situazione del carcere di Buoncammino di Cagliari e del sistema carcerario della Sardegna)	25	(Sezione 3 – Articolo 1 ed emendamenti) .	38
(Sezione 4 – Repressione penale di fatti costituenti manifestazioni politiche)	26	(Sezione 4 – Articolo 2, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	43
(Sezione 5 – Presidenza del Comitato per il libro)	26	(Sezione 5 – Articolo 3 ed emendamenti) .	52
(Sezione 6 – Sospensione del diritto ad utilizzare il credito d'imposta sugli investimenti nelle aree svantaggiate)	27	(Sezione 6 – Articolo 4, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	52
		(Sezione 7 – Articolo 5 ed emendamenti) .	56

COMUNICAZIONI

**Missioni vevolevoli
nella seduta del 15 gennaio 2003.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Gerardo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Diana, dell'Elce, Fini, Franz, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lazzari, Lumia, Malgieri, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Ruggeri, Saglia, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Zacchera.

(Alla ripresa della seduta pomeridiana)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Gerardo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Diana, dell'Elce, Fini, Franz, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lazzari, Lumia, Malgieri, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rizzo, Rotondi, Ruggeri, Sa-

glia, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sinisi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Vitali, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 gennaio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PEZZELLA: « Disposizioni per la protezione della fauna selvatica » (3533);

BERTUCCI: « Disposizioni per la prevenzione degli infortuni nello sci non agonistico » (3534);

MOLINARI: « Disposizioni concernenti la facilitazione dell'accesso telefonico ai servizi della pubblica amministrazione e la tutela della riservatezza » (3535);

MANTINI: « Riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici » (3536).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

GHIGLIA ed altri: « Riconoscimento dell'«Inno di Mameli» quale inno ufficiale della Nazione » (3170).

II Commissione (Giustizia):

MAZZOCCHI ed altri: « Nuove norme in materia di locazioni ad uso diverso da quello abitativo » (3137) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IV Commissione (Difesa):

GAMBA: « Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di decorazioni al valor militare » (3341) *Parere delle Commissioni I e V;*

GAMBA: « Modifica all'articolo 66 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali » (3342) *Parere delle Commissioni I e V.*

VI Commissione (Finanze):

VASCON: « Esenzione dal pagamento di tasse e imposte per gli atti di trasferimento della proprietà delle aree e dei fabbricati o loro porzioni e per gli atti di costituzione di diritti reali a favore di enti pubblici territoriali » (3394) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII.*

VII Commissione (Cultura):

BURANI PROCACCINI: « Interventi in favore dell'università degli studi di Cassino » (3247) *Parere delle Commissioni I e V.*

VIII Commissione (Ambiente):

FATUZZO ed altri: « Modifica all'articolo 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in materia di edilizia scolastica » (3357) *Parere delle Commissioni I e VII;*

JANNONE: « Disposizioni per l'esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico » (3397) *Parere delle Commissioni I, V e IX.*

XII Commissione (Affari sociali):

CÈ ed altri: « Disposizioni in materia di commercio degli occhiali e delle lenti pro-

tettive e correttive dei difetti visivi » (3333) *Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BINDI ed altri: « Misure a sostegno della condizione di non autosufficienza » (3441) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

FRANCI ed altri: « Disposizioni per fronteggiare le emergenze nel settore della pesca e dell'acquacoltura » (3330) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di Cassazione.

Il presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di Cassazione, con lettera in data 8 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza emessa dall'Ufficio centrale, in pari data, con la quale dispone la correzioni della formulazione del quesito referendario n. 5, di cui all'ordinanza dello stesso Ufficio in data 9 dicembre 2002, concernente: « Esclusione del combustibile derivato da rifiuti dalla categoria dei rifiuti speciali. Abrogazione dei poteri ministeriali relativi agli incentivi finanziari per l'utilizzazione dei rifiuti nella produzione di energia elettrica ».

Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 13 gennaio 2003, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il bilancio di previsione per l'esercizio 2003, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 19 dicembre 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 16 dicembre 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alle mozioni CIMA ed altri n. 1/00082 e CALZOLAIO ed altri n. 1/00097, accolte in parte dal Governo e approvate in parte nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2002 e alla risoluzione in Assemblea SELVA ed altri n. 6/00023, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2002, concernenti il vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari, esteri, con lettera del 23 dicembre 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle mozioni CIMA ed altri n. 1/00082, FIORONI ed altri n. 1/00094, CALZOLAIO ed altri n. 1/00097, accolte in parte dal Go-

verno e approvate in parte nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2002 e alla risoluzione in Assemblea SELVA ed altri n. 6/00023, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2002, concernenti il vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 7 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, della legge 26 maggio 1975, n. 184, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia-Finmeccanica-Boeing per la produzione del velivolo B 767, riferita al 30 giugno 2002 (doc. XXXIX, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 13 gennaio 2003, ha trasmesso la relazione delle amministrazioni interessate sulle leggi pluriennali di spesa ed il quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale (doc. XIII, n. 2-bis).

Questo documento, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio), è allegato — ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362 — alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 2003 (doc. XIII, n. 2).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 13 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, copia del decreto interdirettoriale — emanato in data 2 ottobre 2002 — concernente la determinazione, per l'anno 2003, dei contingenti massimi nei vari gradi del personale appartenente ai ruoli sottufficiali della Guardia di finanza.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 28 settembre 1998, n. 337, la relazione sullo stato del servizio di riscossione dei tributi, relativa all'anno 2002 (doc. CLIX, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il consiglio regionale della Toscana, con lettera in data 30 dicembre 2002, ha trasmesso una mozione, approvata dal consiglio regionale stesso nella seduta del 23 dicembre 2002, sulla tutela della scuola pubblica toscana e sul mantenimento dell'offerta formativa soprattutto nelle aree montane.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze,

che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) nonché alle sottoindicate Commissioni:

alla V Commissione permanente (Bilancio):

alla dottoressa Diana AGOSTI l'incarico di direzione di ufficio presso il servizio di controllo interno;

alla dottoressa Gabriella ALEMANNO l'incarico di consulenza, studio e ricerca;

alla dottoressa Silvana AMADORI l'incarico di ispettore generale capo dell'ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea;

al dottor Lorenzo BINI SMAGHI, l'incarico di direzione della direzione III nell'ambito del dipartimento del tesoro;

alla ragioniera Marisa BONAVITACOLA, l'incarico di capo del dipartimento provinciale di Torino;

alla dottoressa Maria CANNATA l'incarico di direzione della direzione II nell'ambito del dipartimento del tesoro;

al dottor Mario CANZIO l'incarico di ispettore generale capo dell'ispettorato generale per gli affari economici;

alla dottoressa Maria CARONE l'incarico di capo del dipartimento provinciale di Catanzaro;

al dottor Fernando CARPENTIERI l'incarico di direzione della direzione VI nell'ambito del dipartimento del tesoro;

al signor Giuseppe COSTA l'incarico di capo del dipartimento provinciale di Firenze;

al dottor Vittorio CUTRUPI l'incarico di consulenza, studio e ricerca presso la Ragioneria generale dello Stato;

al dottor Francescantonio D'AGOSTINI l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato;

al dottor Vincenzo D'ANTUONO l'incarico di ispettore generale capo dell'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti della Ragioneria generale dello Stato;

alla dottoressa Sabina DE LUCA l'incarico di consulenza, studio e ricerca nell'ambito del servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

al ragionier Carlo DEPALMA l'incarico di capo del dipartimento provinciale di Genova;

al dottor Giovanni DE SIMONE l'incarico di consulenza, studio e ricerca presso la Ragioneria generale dello Stato;

alla dottoressa Franca DI ROLLO l'incarico di capo del dipartimento provinciale di Venezia;

al dottor Roberto FERRANTI l'incarico di consulenza, studio e ricerca presso la Ragioneria generale dello Stato;

al signor Michele Antonio FORNARI l'incarico di capo del dipartimento provinciale di Bologna;

al dottor Paolo GERMANI l'incarico di ispettore generale capo dell'ispettorato generale di finanza, nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato;

al dottor Edoardo GRISOLIA l'incarico di ispettore generale capo dell'ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni;

al dottor Gian Carlo Giuseppe Vito ISAIA l'incarico di capo del dipartimento provinciale di Palermo;

al dottor Giuseppe LUCIBELLO l'incarico di ispettore generale capo dell'ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato;

al dottor Antonino MAGGI l'incarico di direzione dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato;

al dottor Giuseppe MARESCA l'incarico di direttore della direzione V nell'ambito del dipartimento del tesoro;

al dottor Francesco MASSICCI l'incarico di ispettore generale capo dell'ispettorato generale per la spesa sociale, nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato;

al signor Franco MEZZAROMA l'incarico di livello dirigenziale generale di capo del servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione nell'ambito del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

alla dottoressa Patrizia MUNZI BITETTI l'incarico di direzione del servizio centrale di segreteria del CIPE;

al dottor Michele NATALE l'incarico di capo del dipartimento provinciale di Bari;

al dottor Luigi PACIFICO l'incarico di ispettore generale capo dell'ispettorato generale per le politiche di bilancio, nell'ambito della Ragioneria generale della Stato;

al dottor Vittorio PAGANO l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio;

al dottor Alfonso Mario PALERMO l'incarico di capo del dipartimento provinciale di Roma;

al dottor Pompeo PEPE l'incarico di responsabile delle funzioni tecniche, amministrative e finanziarie inerenti al funzionamento del centro nazionale di contabilità pubblica della Ragioneria generale dello Stato;

alla dottoressa Letizia RAVONI l'incarico di capo del servizio progetti, studi e ricerche nell'ambito del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

al dottor Fabrizio RIMASSA l'incarico di ispettore generale capo dell'ispettorato generale per l'informazione della contabilità della Stato della Ragioneria generale dello Stato;

al dottor Michele ROMANO l'incarico di capo del dipartimento provinciale di Cagliari;

al dottor Santo ROSACE l'incarico di capo del servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione della Ragioneria generale dello Stato;

al dottor Enrico SANSONE l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato;

alla dottoressa Alessandra SARTORE l'incarico di consulenza, studio e ricerca presso la Ragioneria generale dello Stato;

al dottor Dario SCANNAPIECO l'incarico di direttore della direzione VII nell'ambito del dipartimento del tesoro;

al dottor Piero SCHINIGOI l'incarico di consulenza, studio e ricerca presso il centro nazionale di contabilità, pubblica della Ragioneria generale dello Stato;

al dottor Paolo Emilio SIGNORINI l'incarico di capo del servizio di sviluppo territoriale e le intese nell'ambito del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

all'avvocato Roberto ULISSI l'incarico di direzione della direzione IV nell'ambito del dipartimento del tesoro;

alla dottoressa Paola VERDINELLI DE CESARE l'incarico di direzione del Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari;

al dottor Alberto VERSACE l'incarico di consulenza, studio e ricerca nell'ambito del dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione;

al dottor Vitaliano VALLETTA l'incarico di direttore dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno, nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato;

alla dottoressa Concetta ZEZZA l'incarico di direzione dell'ufficio di Gabinetto;

al dottor Augusto ZODDA l'incarico di direzione del servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione nell'ambito del dipartimento del tesoro;

alla VI Commissione permanente (Finanze):

al dottor Carlo ANTONACCI l'incarico di direttore dell'ufficio agenzie ed enti della fiscalità del dipartimento per le politiche fiscali;

al dottor Aldo BOVI l'incarico di direzione dell'ufficio amministrazione delle risorse del dipartimento per le politiche fiscali;

al dottor Fabio CARDUCCI l'incarico di direttore della direzione centrale amministrativa e dei sistemi informativi autorizzati dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

al dottor Paolo PUGLISI l'incarico di direzione dell'ufficio studi e politiche giuridico-tributarie del dipartimento per le politiche fiscali;

al dottor Francesco Paolo SCHIAVO l'incarico di direttore dell'ufficio studi e politiche economico-fiscali del dipartimento per le politiche fiscali;

al dottor Antonio TAGLIAFERRI l'incarico di direttore della direzione centrale per le concessioni amministrative dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere in data 24 dicembre 2002, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della conferma dei seguenti incarichi:

della dottoressa Amalia GHISANI a commissario straordinario dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

del professor Vincenzo MUNGARI a commissario straordinario dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

dell'avvocato Gian Paolo SASSI a commissario straordinario dell'istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

Tali comunicazioni sono trasmesse alla XI Commissione permanente (Lavoro).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) nonché alla VII Commissione permanente (Cultura):

al dottor Giuseppe BOCCARELLO l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per il Molise;

al dottor Giuseppe COSENTINO l'incarico di direzione della direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola;

al dottor Silvio CRISCUOLI l'incarico di direzione della direzione generale per gli ordinamenti scolastici;

al dottor Francesco DE SANCTIS l'incarico di direzione dell'ufficio scolastico regionale per il Lazio;

al dottor Mario Giacomo DUTTO l'incarico di direzione dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia;

al dottor Giuseppe FIORI l'incarico di direzione dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia;

al dottor Enzo MARTINELLI l'incarico di direzione dell'ufficio scolastico regionale per il Veneto;

al dottor Antonello MASIA l'incarico di direzione del servizio per l'autonomia

universitaria e gli studenti, nell'ambito del dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici;

alla dottoressa Maria Grazia NARDIELLO l'incarico di direzione della direzione per l'istruzione post-secondaria e per i percorsi integrati e per gli adulti;

al dottor Armando PIETRELLA l'incarico di direzione dell'ufficio scolastico regionale per la Sardegna;

alla dottoressa Maria Domenica TESTA l'incarico di direzione del servizio per gli affari economico-finanziari;

al dottor Antonio ZUCARO l'incarico di direzione della direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 30 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2002, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione marittima ed aerea (166).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 febbraio 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1998, N. 484, CONCERNENTE
IL TRATTATO SULLA MESSA AL BANDO TOTALE DEGLI
ESPERIMENTI NUCLEARI (2732)**

(A.C. 2732 - Sezione 1)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 2732 - Sezione 2)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire
il rispetto dell'articolo 81, quarto comma,
della Costituzione:*

*all'articolo 7, i commi 1 e 2 siano
sostituiti dai seguenti:*

1. Per l'ulteriore finanziamento dell'Organizzazione di cui all'articolo II del Trattato è autorizzata la spesa massima di 9.718.797 euro per l'anno 2002 e di 5.886.226 euro a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito

dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Per l'attuazione degli articoli 2 e 4 è autorizzata la spesa massima di 855.750 euro per l'anno 2003 e di 718.888 euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 2732 - Sezione 3)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 1.**

1. Agli effetti della presente legge:

a) per « legge » si intende la legge 15 dicembre 1998, n. 484;

b) per « Trattato » si intende il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT), fatto a New York il 10 settembre 1996;

c) per « CTBTO » si intende l'Organizzazione per il Trattato del bando totale degli esperimenti nucleari di Vienna.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 1.**

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, alinea, dopo la parola: legge aggiungere le seguenti: 15 dicembre 1998, n. 484;

all'articolo 4, capoverso, sostituire le parole da: per l'attuazione fino a: relativi all'esecuzione del Trattato con le seguenti: di cui al comma 1;

all'articolo 5, capoverso, sostituire le parole: del nucleo ispettivo dell'Organizzazione internazionale per il trattato del bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) con le seguenti: della squadra ispettiva dell'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari.

1. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2732 - Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

1. L'articolo 3 della legge è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — *1.* Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4, del Trattato, il Ministero degli affari esteri è designato quale Autorità nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché degli enti, agenzie e dipartimenti ad essi collegati, stipulando apposite convenzioni, in particolare con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente specializzati nella sorveglianza tecnica del territorio nazionale. È data facoltà al Ministero degli affari esteri, per settori richiesti dalle misure di attuazione del Trattato che esulano dalle competenze indicate, di avvalersi di altre amministrazioni pubbliche, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di soggetti privati o di imprese specializzate nei settori richiesti ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 2.**

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: ad essi collegati aggiungere le seguenti: specializzati nella sorveglianza tecnica del territorio nazionale.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: specializzati nella sorveglianza tecnica del territorio nazionale.

2. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2732 – Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *c*), della legge, la parola: « Ministero » è sostituita dalla seguente: « Ministro ».

(A.C. 2732 – Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. All'articolo 4 della legge è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. L'ufficio per l'attuazione della convenzione sulle armi chimiche, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496, e per gli adempimenti relativi all'esecuzione del Trattato, provvede, altresì, alle spese di approvvigionamento, installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi necessari per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal Trattato; alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato, nonché di altri soggetti di cui all'articolo 3; al noleggio di autoveicoli per l'esecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di cui al comma 1,

lettera *d*); alle spese di locazione di locali e di impianti di traduzione simultanea, e a quelle di interpretariato ed organizzative di convegni da tenere sul territorio nazionale in esecuzione del Trattato ».

(A.C. 2732 – Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

1. L'articolo 5 della legge è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Le persone fisiche, gli enti e le società titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo ispettivo dell'Organizzazione internazionale per il Trattato del bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) e del nucleo di scorta dell'Autorità nazionale nelle aree da ispezionare in esecuzione del Trattato, nonché ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida condotte dalla medesima Organizzazione ed a fornire, su richiesta, tutti gli elementi che si rendano necessari per il buon esito dell'ispezione stessa ».

(A.C. 2732 – Sezione 8)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 5 della legge è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. — 1. Ove sia illegittimamente impedita od ostacolata l'ispezione di cui all'articolo 5, è data immediata notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per terri-

torio che, acquisite sommarie notizie nelle quarantotto ore successive, ne autorizza l'esecuzione coattiva.

2. Chiunque illegittimamente impedisce o comunque ostacola l'ispezione di cui all'articolo 5, è punito con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da 25.000 a 130.000 euro ».

(A.C. 2732 - Sezione 9)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 10.574.547 per l'anno 2002 ed in euro 6.605.154 annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

1. Per l'ulteriore finanziamento dell'Organizzazione di cui all'articolo II del Trattato è autorizzata la spesa massima di

9.718.797 euro per l'anno 2002 e di 5.886.226 euro a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Per l'attuazione degli articoli 2 e 4 è autorizzata la spesa massima di 855.750 euro per l'anno 2003 e di 718.888 euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. 1. *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).*

(Approvato)

(A.C. 2732 - Sezione 10)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di modifica alla legge di ratifica del Trattato sulla messa al bando degli esperimenti nucleari (CTBT) (AC 2732);

vista la dichiarazione finale adottata all'unanimità alla Conferenza CTBT tenutasi a Vienna l'8 ottobre 1999;

viste le precedenti risoluzioni del Parlamento europeo sul disarmo nucleare, la proliferazione nucleare e gli esperimenti nucleari, in particolare la risoluzione del 19 novembre 1998 sulla coalizione per una nuova Agenda in materia di disarmo nucleare e la risoluzione del 28 ottobre 1999 sulla decisione del Senato USA;

considerato anche che:

il Senato degli Stati Uniti ha bocciato il trattato che vieta gli esperimenti nucleari e mira ad arrestare la proliferazione degli armamenti nucleari;

è la prima volta che il Senato degli USA respinge un patto per il controllo delle armi nucleari;

negli Stati Uniti, come anche in Europa, numerosi sondaggi d'opinione hanno dimostrato il fortissimo sostegno dell'opinione pubblica a favore della cessazione degli esperimenti nucleari;

il CTBT è già stato sottoscritto da 165 paesi ma non può entrare in vigore finché non è ratificato da tutti e 44 i paesi che si ritiene dispongano di potenziale nucleare;

sono 13 i paesi che non hanno ancora ratificato il trattato, fra cui Cina, Israele, Pakistan e Repubblica popolare di Corea;

la decisione del Senato statunitense di non ratificare il CTBT potrebbe avere gravi conseguenze visto che all'epoca del rinnovo a tempo indeterminato del trattato di non proliferazione la prospettiva dell'entrata in vigore del CTBT ha avuto un'importanza cruciale;

il trattato è stato respinto malgrado una lettera aperta, pubblicata sul New York Times dell'8 ottobre 1999, in cui il Presidente francese Chirac, il primo ministro britannico Blair, il cancelliere tedesco Schroder hanno invitato congiuntamente gli USA a ratificare il CTBT;

visto anche che il 14 settembre 2002 18 paesi hanno di nuovo sollecitato gli USA e gli altri 12 paesi potenzialmente nucleari a ratificare il CTBT;

a) critica vivamente l'atteggiamento degli USA che con il suo voto del 13 ottobre 1999 ha respinto la ratifica del trattato per la messa al bando totale degli esperimenti nucleari;

b) ricorda agli USA e alla comunità internazionale che la mancata ratifica del trattato potrebbe avere gravi conseguenze per il fragile sistema mondiale dei trattati di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e quindi per la sicurezza mondiale; per questo motivo resta convinto che il CTBT sia senz'altro nell'interesse di tutti gli Stati, in quanto costituisce una barriera fondamentale alla proliferazione delle armi nucleari;

c) invita tutti gli Stati che non hanno ancora sottoscritto il trattato a firmarlo quanto prima e, nel frattempo, ad astenersi da azioni capaci di vanificarne gli obiettivi e le finalità;

d) esorta altresì tutti gli Stati che non hanno ancora ratificato il trattato a farlo senza indugio, in particolare quei 13 Stati la cui ratifica è necessaria per l'entrata in vigore del trattato;

e) esorta soprattutto, e come cosa principale, il Senato degli Stati Uniti a riesaminare la questione al fine di ottenere quanto prima possibile la ratifica del trattato CTBT da parte degli USA;

impegna il Governo:

a garantire che questi problemi siano sollevati nel corso dei prossimi vertici UE-USA, sottolineando il sostegno dell'Unione europea al trattato CTBT, e a sollevare la questione della ratifica del CTBT in tutti i futuri incontri bilaterali con interlocutori statunitensi fino a quando il trattato non sarà stato ratificato e durante tutto il periodo di Presidenza italiana della Unione europea;

a promuovere e favorire i negoziati multilaterali in tutte le questioni relative al disarmo nucleare;

a informare il Parlamento italiano entro il 31 marzo 2003 sullo stato degli esperimenti nucleari nel mondo.

9/2732/1. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Calzolaio, Bulgarelli, Cima, Rivolta, Spini, Pistelli.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di modifica della legge di ratifica del Trattato sulla messa al bando degli esperimenti nucleari (CTBT) (AC 2732);

considerate le evidenti connessioni del CTBT con il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP);

preso atto con preoccupazione della recente decisione della Corea del Nord di revocare la firma dal TNP;

visto che solo tre paesi (dopo la ratifica di Cuba del settembre 2002) e cioè Israele, India e Pakistan non hanno mai firmato il TNP;

apprezzato che l'Italia ha ratificato il TNP con la legge n. 131 del 1975;

appurato che va ancora pienamente attuato l'articolo VI del Trattato sul disarmo nucleare e che questa è l'iniziativa prioritaria che l'Italia e l'Unione europea devono promuovere in tutte le sedi internazionali,

impegna il Governo:

a sollecitare Israele, India e Pakistan ad aderire al TNP, nonché a sollecitare la Corea del Nord a ritornare sui suoi passi ed a restare parte del TNP;

a promuovere in tutte le sedi iniziative per la riduzione delle armi nucleari tattiche, nel quadro delle complessive esigenze di sicurezza internazionale e degli impegni internazionali e multilaterali di cui l'Italia è parte integrante e a promuovere la trasparenza sui programmi atomici e l'eliminazione dell'uranio e del plutonio dagli arsenali soggetti a riduzione.

9/2732/2. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Spini, Rivolta, Calzolaio, Bulgarelli, Cima, Pistelli.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 606 — SENATORE CENTARO: MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 2000, N. 373, IN TEMA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE (APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO) (2442)

(A.C. 2442 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applicano altresì le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli articoli 171-*bis* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ».

**PROPOSTE DI LEGGE: GRIGNAFFINI ED ALTRI; AZ-
ZOLINI ED ALTRI; ZANELLA ED ALTRI; ZANELLA ED
ALTRI: DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI ANIMALI
(432-1222-2467-2610)**

(A.C. 432 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 432 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-
blea:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 432 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo il titolo XII del libro II del
codice penale è inserito il seguente:

« TITOLO XII-BIS – DEI DELITTI CON-
TRO GLI ANIMALI

CAPO I – DEI DELITTI CONTRO LA
VITA E L'INCOLUMITÀ DEGLI ANIMALI

ART. 623-ter. – *(Maltrattamento di ani-
male)*. Chiunque, senza necessità, ovvero,
fuori dai casi previsti dalla legge, incru-
delisce verso un animale o lo sottopone a
sevizie o, tenendo conto della natura del-
l'animale valutata anche secondo le carat-
teristiche etologiche, lo sottopone a com-
portamenti, fatiche o lavori insopportabili
è punito con la reclusione da tre mesi a un
anno o con la multa da 2.500 euro a
10.000 euro.

La pena è aumentata se i fatti di cui al
primo comma sono commessi con mezzi
particolarmente dolorosi.

ART. 623-quater. – *(Spettacoli o mani-
festazioni vietati)*. Salvo che il fatto costi-
tuisca più grave reato, chiunque organizza
o promuove spettacoli, manifestazioni o
feste che comportino sevizie per gli ani-

mali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.

ART. 623-*quinquies*. — (*Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*). Chiunque, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, organizza, promuove o dirige combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica, o in qualunque modo ne favorisce l'organizzazione, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chi alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni vietati dal presente articolo.

La pena è aumentata fino ad un terzo se alle attività di cui al primo comma partecipano od assistono persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati.

I proprietari o i detentori degli animali impiegati o utilizzati nelle attività di cui al primo comma sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 20.000 euro a 80.000 euro.

Chiunque effettua scommesse sulle attività di cui al primo comma, anche se non presente nel luogo del reato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

CAPO II — DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 623-*sexies*. — (*Circostanze aggravanti*). Nei casi previsti dagli articoli 623-*ter*, 623-*quater* e 623-*quinquies*, la pena è aumentata sino alla metà se dal fatto derivano lesioni gravi all'integrità fisica dell'animale o la sua morte.

Nei casi previsti dagli articoli 623-*quater* e 623-*quinquies*, la pena è aumentata sino alla metà se le manifestazioni sono organizzate al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine.

Nei casi previsti dagli articoli 623-*quater* e 623-*quinquies*, la pena è aumentata fino ad un terzo se nelle manifestazioni sono utilizzati minorenni.

ART. 623-*septies*. — (*Pene accessorie*). In caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 623-*quater* e 623-*quinquies*, è ordinata la confisca, di cui all'articolo 240, degli animali che sono serviti o sono stati destinati a commettere i delitti medesimi, salvo che appartengano a persona estranea al reato e siano da questa legittimamente detenuti.

In caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 623-*ter*, 623-*quater* e 623-*quinquies* è ordinata la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni e, ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo, qualora il delitto sia commesso ai fini dell'esercizio di tali attività ».

2. Dopo l'articolo 726 del codice penale è inserita la seguente rubrica:

« SEZIONE I-BIS — DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI GLI ANIMALI ».

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dai seguenti:

« ART. 727. — (*Detenzione illecita e abbandono di animali*). Chiunque detiene uno o più animali in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, qualora la contravvenzione sia commessa ai fini dell'esercizio di tale attività.

Se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.

ART. 727-*bis*. — (*Divieti relativi a video-produzioni ed altro materiale pubblicitario*). Chiunque produce, importa, esporta, acqui-

sta ed espone al pubblico videoproduzioni o materiali di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini relative a delitti contro gli animali è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. È altresì disposta la sospensione, da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni, della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.

I divieti di cui al primo comma non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali riconosciute, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Modifiche al codice penale).

Al comma 1, capoverso ART. 623-ter, primo comma, sostituire le parole: o con la multa con le seguenti: e con la multa.

- * **1. 1.** Zanella, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Rocchi, Schmidt.

Al comma 1, capoverso ART. 623-ter, primo comma, sostituire le parole: o con la multa con le seguenti: e con la multa.

- * **1. 6.** Lucidi, Bonito, Grignaffini, Carboni, Filippeschi, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi, Rocchi, Schmidt.

Al comma 1, al capoverso ART. 623-ter, premettere il seguente:

ART. 623-ter.01. *(Uccisione di animale).* — Chiunque, per fini di crudeltà, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

- * **1. 7.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Lucidi, Bonito, Grignaffini, Carboni, Filippeschi, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi, Rocchi, Schmidt.

(Approvato)

Al comma 1, al capoverso ART. 623-ter, premettere il seguente:

ART. 623-ter.01. *(Uccisione di animale).* — Chiunque, per fini di crudeltà, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

- * **1. 2.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Zanella, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Rocchi, Schmidt.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 623-quater, dopo la parola: manifestazioni aggiungere la seguente: , giochi.

- 1. 8.** Lucidi, Bonito, Grignaffini, Carboni, Filippeschi, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi, Rocchi, Schmidt.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 623-quinquies, primo comma, dopo le parole: l'integrità fisica, aggiungere la seguente: o vi partecipa.

- 1. 9.** Lucidi, Bonito, Grignaffini, Carboni, Filippeschi, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi, Rocchi, Schmidt.

Al comma 1, capoverso ART. 623-quinquies, terzo comma, dopo le parole: I proprietari aggiungere le seguenti: , i possessori.

- 1. 10.** Lucidi, Bonito, Grignaffini, Carboni, Filippeschi, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi, Rocchi, Schmidt.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 623-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 623-quinquies.1. — *(Divieto di impiego di cani e gatti per pelli o pellicce).* Chiunque importa, detiene o utilizza ai fini del commercio, polli o pellicce di cani

o gatti è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro.

1. 3. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Zanella, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Rocchi, Schmidt, Vascon.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 623-septies, premettere il seguente comma:

In caso di flagranza dei delitti previsti agli articoli 623-ter, 623-quater e 623-quinquies, è sempre disposto il sequestro degli animali che servono o sono destinati a commettere i reati.

1. 11. Lucidi, Bonito, Grignaffini, Carboni, Filippeschi, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi, Rocchi, Schmidt.

Al comma 1, capoverso ART. 623-septies, premettere il seguente comma:

È disposto il sequestro in flagranza di reato degli animali utilizzati per commettere i reati di cui agli articoli 623-ter, 623-quater e 623-quinquies.

1. 4. Zanella, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Rocchi, Schmidt.

Al comma 1, capoverso ART. 623-septies, secondo comma, sostituire la parola: ove con le seguenti: in caso di recidiva ovvero qualora.

1. 12. Lucidi, Bonito, Grignaffini, Carboni, Filippeschi, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi, Rocchi, Schmidt.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 623-septies, aggiungere, in fine, il seguente comma:

La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 623-ter, 623-quater e

623-quinquies comporta la perdita della facoltà di detenere animali a qualsiasi titolo.

Conseguentemente, al comma 3, dopo il capoverso ART. 727-bis, aggiungere il seguente:

ART. 727-ter. La condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 727 e 727-bis comporta la perdita della facoltà di detenere animali a qualsiasi titolo.

1. 5. Zanella, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Rocchi, Schmidt.

Al comma 3, capoverso ART. 727-bis, primo comma, sostituire le parole: ed espone con le seguenti: o espone.

1. 13. Lucidi, Bonito, Grignaffini, Carboni, Filippeschi, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi, Rocchi, Schmidt.

(Approvato)

Al comma 3, dopo il capoverso ART. 727-bis, aggiungere il seguente:

727-ter. Salvo i casi di legittima difesa o di forti sofferenze derivanti da malattia incurabile o dall'età avanzata, è vietato a chiunque sopprimere o far sopprimere, anche in forma eutanasica, animali.

I trasgressori sono puniti con la multa da 2.000 a 5.000 euro.

Nel caso in cui i trasgressori siano veterinari, titolari di canili pubblici o privati, titolari di pensioni per animali o rappresentanti di associazioni animaliste, essi sono puniti con la reclusione fino a tre anni, oltre la multa prevista dal secondo comma.

La multa prevista al secondo comma è comminata a chiunque, avendo involontariamente investito un animale, non si fermi a soccorrerlo.

1. 14. Fragalà, Rocchi, Schmidt.

(A.C. 432 – Sezione 4)ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Modifica all'articolo 266
del codice di procedura penale).*

1. Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta la seguente:

«*f-ter*) delitti contro gli animali previsti dall'articolo 623-*quinquies*, primo comma, del codice penale ».

(A.C. 432 – Sezione 5)ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Obblighi dei medici veterinari).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo nell'esercizio della professione veterinaria curato o visitato animali per lesioni riferibili ai delitti di cui alla presente legge, omette o ritarda di riferirne all'autorità giudiziaria è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

(Obblighi dei medici veterinari).

Al comma 1, sopprimere le parole: o ritarda.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Nel caso di ritardo, si applica una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.000 euro.

3. 1. Lucidi, Bonito, Grignaffini, Carboni, Filippeschi, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi, Rocchi, Schmidt.

(Approvato)

(A.C. 432 – Sezione 6)ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Attività formative).

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa tra loro lo svolgimento da parte delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado di attività formative intese ad una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia degli animali e rispetto dei medesimi.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(Attività formative).

Al comma 1, dopo le parole: di intesa tra loro aggiungere le seguenti: , sentite le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6 e gli ordini provinciali dei medici veterinari,

4. 1. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Lucidi, Bonito, Grignaffini, Carboni, Filippeschi, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi, Rocchi, Schmidt.

(Approvato)

(A.C. 432 – Sezione 7)ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Vigilanza).

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti gli altri Ministri competenti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e sull'osservanza delle altre disposizioni di leggi, decreti, regolamenti comunitari, nazionali e locali relativi alla protezione degli animali, è affidata, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

(A.C. 432 – Sezione 8)ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Affidamento degli animali confiscati).

1. Gli animali per i quali è stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 623-septies del codice penale

sono affidati alle associazioni o enti eretti in enti morali che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli affidatari degli animali confiscati potranno rivalersi delle spese sostenute sul proprietario o detentore degli animali medesimi.

(A.C. 432 – Sezione 9)ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni).

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6 perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

(A.C. 432 – Sezione 10)ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie).

1. Le nuove o maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 6.

2. Il decreto di cui all'articolo 6 determina i criteri di ripartizione delle entrate, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

(A.C. 432 – Sezione 11)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

valutato che

con il provvedimento in esame il legislatore italiano sancisce un innovativo e rilevante principio giuridico in favore del riconoscimento dell'animale quale soggetto di tutela penalistica e non più solo come mero oggetto di reato, in ragione della considerazione – giurisprudenzialmente ormai consolidata – che vede nell'animale un autonomo essere vivente dotato di propria sensibilità psicofisica;

l'animale rappresenta sempre più un soggetto di relazione ed affetti nella vita quotidiana di moltissime famiglie ed individui ed è stato scientificamente dimostrata una valenza terapeutica derivante dalla interrelazione tra uomo e animale, tanto che in molte realtà ospedaliere – anche nel nostro paese –, soprattutto nei reparti e nelle strutture pediatriche, si stanno portando avanti interessanti e proficue esperienze di uso terapeutico degli animali, definite *pet-therapy*;

impegna il Governo

a favorire, anche attraverso la previsione di appropriate risorse finanziarie, la prosecuzione delle esperienze di sperimentazione e promozione dell'utilizzo degli animali a fini terapeutici.

9/432/1. Ruzzante, Magnolfi, Innocenti, Bandoli, Capitelli, Lucidi, Raffaella Mariani, Olivieri, Lucà.

La Camera,

premesso che:

è necessario provvedere alla riabilitazione degli animali strappati allo strazio dei combattimenti e assegnati per il ricovero alle associazioni ed enti individuati dal Ministero della salute;

la fase di riabilitazione non è esplicitamente prevista dal provvedimento;

impegna il Governo

nella predisposizione del decreto di cui all'articolo 6 della legge in esame, a dare particolare valore di riconoscimento e di sostegno a quelle associazioni ed enti che abbiano già dimostrato affidabilità e serietà nell'azione di riabilitazione, ciò allo scopo di evitare affidamenti ad organizzazioni prive di esperienze specifiche e quindi di impedire nuovi e incontrollati « esperimenti » su questi animali che tanto hanno già sofferto, che non vanno trattati come « sopravvissuti » e che hanno diritto a una nuova vita, ricca di affetto e di benessere.

9/432/2. Schmidt.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Misure per prevenire azioni terroristiche)

BONDI e ANTONIO LEONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in diverse parti del territorio nazionale stanno emergendo segnali inquietanti di una possibile ripresa di attività terroristiche, come potrebbe indicare anche l'episodio specifico dell'inseguimento di cui è stato recentemente oggetto il direttore del quotidiano *Il Sole 24 Ore*, Guido Gentili;

il peggioramento della situazione internazionale, le dichiarazioni di esponenti legati ad *Al Qaeda* sul nostro Paese e le crescenti tensioni nel Medio Oriente rinnovano l'allarme per possibili azioni terroristiche di matrice esterna —:

quali misure di carattere generale siano state adottate per prevenire azioni terroristiche di qualsiasi matrice e natura, per accrescere il livello di sicurezza generale dei cittadini, ed in particolare di coloro che si ritengono più esposti, e quali ulteriori provvedimenti si intendano adottare per scongiurare i pericoli che possono presentarsi. (3-01786)

(14 gennaio 2003)

(Sezione 2 – Misure per prevenire violenze poste in essere da movimenti politici)

VIOLANTE, AGOSTINI, BOGI, CALZOLAIO, MAGNOLFI, MONTECCHI, INNO-

CENTI, NICOLA ROSSI, RUZZANTE, LEONI, AMICI, BIELLI, CALDAROLA, MARONE, POLLASTRINI, SABATTINI, SODA, BONITO, CARBONI, FINOCCHIARO, GRILLINI, KESSLER, LUCIDI, MANCINI, MUSSI, SINISCALCHI, FOLENA, PIGLIONICA, ROSSIELLO, ROTTUNDO, SASSO, CAZZARO, MARTELLA, SANDI, TRUPIA, VIANELLO, OLIVIERI, BURLANDO, LABATE, MAZZARELLO, PINOTTI e ROGNONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra l'11 e il 12 gennaio 2003, in coincidenza con la commemorazione dell'amministrazione comunale e delle associazioni dei partigiani, a Genova sono state imbrattate con svastiche e croci celtiche le lapidi dei partigiani Giuseppe Spataro e Enrico Jurse;

analoghe scritte con svastiche sono apparse sui muri della sede della sezione Togliatti del Pdc di Pachino, in provincia di Siracusa, e a Trento presso la sede della Margherita accompagnate da scritte quali: « bruciamo il Corano », « Dellai ebreo », « boia chi molla » e « Forza Nuova rinascerà »;

a Bari il 23 dicembre 2002 esponenti del gruppo estremista neofascista Forza Nuova hanno manifestato, con striscioni e insulti, di fronte ad una radio locale, dove Michele Bellomo, presidente dell'Arci gay di Bari, stava rilasciando un'intervista e nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2002 sono stati lasciati messaggi minacciosi dietro la porta dell'abitazione dell'esponente dell'Arci gay di Bari;

venerdì 10 gennaio 2003, presso gli studi di Telenuovo a Verona, un gruppo di

circa trenta militanti di Forza Nuova ha interrotto una trasmissione televisiva, lanciando uova e colpendo con pugni e calci gli ospiti dell'emittente locale. Su questo episodio esponenti politici della maggioranza hanno espresso solidarietà agli esponenti di Forza Nuova —:

quali misure il Ministro interrogato intenda mettere in atto per garantire la sicurezza dei singoli, il controllo delle sedi dei partiti politici e per colpire movimenti politici che fanno della violenza il proprio modo di agire politico, in palese contraddizione con la Costituzione della Repubblica italiana e con i contenuti della cosiddetta legge Mancino. (3-01787)

(14 gennaio 2003)

(Sezione 3 — Situazione del carcere di Buoncammino di Cagliari e del sistema carcerario della Sardegna)

COSSA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le principali strutture carcerarie sarde risalgono alla metà del XIX secolo e sono ancora operative, con adattamenti che non ne hanno modificato l'impianto e che non sono sufficienti a renderle adeguate alla loro funzione, soprattutto in relazione all'indispensabile azione di recupero dei detenuti, che richiedono spazi ed attrezzature non collocabili all'interno delle strutture esistenti;

il carcere cagliaritano di Buoncammino, visitato dal Ministro della giustizia il 15 agosto 2002, che ha una capacità di 118 detenuti, con possibilità di punte massime di 225, ha registrato e registra tuttora un numero di presenze di gran lunga superiore alla disponibilità massima prevista;

il Ministro interrogato ha affermato alla Camera dei deputati, nell'ambito dell'informativa urgente svoltasi nella seduta del 3 ottobre 2002: « il numero dei detenuti... non è destinato a diminuire, poiché la politica del Governo mira a garantire la

sicurezza dei cittadini e il rigore nell'espiazione della pena, ma l'attuale capacità dei penitenziari è inadeguata e per questo motivo abbiamo approntato un grande piano di edilizia carceraria »;

lo stesso Ministro ha evidenziato, nell'ambito della medesima informativa, che nei vecchi penitenziari, per motivi oggettivi, non è possibile attuare in pieno quelle ristrutturazioni che il regolamento carcerario prevede, ed il carcere di Buoncammino appartiene certamente a quella categoria;

il carcere di Buoncammino è l'unico carcere presente nell'area di Cagliari, dove gravita oltre un terzo della popolazione sarda; incrementi di presenze non sono oggettivamente possibili ed il trasferimento dei detenuti in altre strutture, necessariamente molto distanti, crea gravi difficoltà nei rapporti dei detenuti con i propri familiari;

a ciò si aggiunge una situazione degli organici di grave sottodimensionamento — già evidenziato dall'interrogante in precedenti atti di sindacato ispettivo — che costringe il personale a turni logoranti, ai quali l'insorgere di situazioni di tensione all'interno delle strutture è strettamente legato;

fatti di cronaca, anche recenti, testimoniano che la situazione può degenerare in qualsiasi momento, creando situazioni difficilmente ricomponibili in breve periodo ed un ulteriore senso di frustrazione nel personale;

si rende, pertanto, necessario intervenire con urgenza sia sulle strutture che sulla dotazione del personale in servizio;

è stata individuata nell'area metropolitana di Cagliari una zona dove poter realizzare una nuova struttura carceraria che risponda agli *standard* europei per nuovi modelli detentivi, come verificato nel sopralluogo effettuato il 20 maggio 2002 nel comune di Uta (Cagliari) dall'apposita commissione convocata, *ex* articolo 6 della legge n. 1133 del 1971, dal procuratore generale di Cagliari;

è stata offerta al ministero della giustizia, da parte di privati, la disponibilità a realizzare la struttura carceraria nel comune di Uta con risorse proprie, con il sistema dell'affitto o del *leasing*;

tale sistema di realizzazione di opere pubbliche, per altro già collaudato da altri ministeri per la realizzazione, ad esempio, delle questure e delle caserme dei carabinieri, è stato preso in considerazione anche dal ministero della giustizia, che starebbe valutando quali strutture realizzare utilizzando questo strumento —:

quali iniziative abbia promosso o intenda promuovere a riguardo della situazione del carcere di Buoncammino di Cagliari e, più in generale, del sistema carcerario in Sardegna, soprattutto relativamente all'idoneità delle strutture, all'incremento dell'organico ed ai tempi di realizzazione delle strutture stesse. (3-01788)

(14 gennaio 2003)

(Sezione 4 — Repressione penale di fatti costituenti manifestazioni politiche)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, BRICOLO, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

gravi dichiarazioni sono state rilasciate ai *mass media* dal dottor Papalia, procuratore della Repubblica di Verona, che — ancora una volta — denotano, ad avviso degli interroganti, un chiaro intento di utilizzare strumentalmente la legislazione vigente, al fine di reprimere manifestazioni politiche;

tale atteggiamento non è stato egualmente utilizzato nei confronti del signor

Zucchi, che ha aggredito il professor Pelanda in una trasmissione televisiva su una rete locale veneta;

tale atteggiamento di censura e di rigore non viene tenuto nei confronti della galassia dei centri sociali e dell'estremismo legato ai movimenti della sinistra (utilizzati per impedire, addirittura, a Ministri della Repubblica di poter intervenire a manifestazioni pubbliche), protagonisti poche settimane fa di un caso di interruzione delle trasmissioni in diretta del telegiornale regionale del Piemonte;

è da tener presente l'estrema facilità con cui i militanti di Forza Nuova sono penetrati negli studi televisivi luogo degli scontri, eludendo la sorveglianza delle forze dell'ordine, in modo così palese da ravvisare una precisa responsabilità dei responsabili delle forze dell'ordine locali;

è necessario colpire unicamente fatti o comportamenti violenti, escludendo tassativamente la persecuzione di ogni manifestazione politica in quanto tale —:

se il Governo intenda assumere iniziative legislative dirette a modificare la normativa vigente (con particolare riferimento alla cosiddetta legge Mancino) al fine di impedirne un uso distorto e politicamente orientato da parte di organi dello Stato. (3-01789)

(14 gennaio 2003)

(Sezione 5 — Presidenza del Comitato per il libro)

CARRA, COLASIO, BRESSA, BIMBI, GAMBALE, RUSCONI e VOLPINI. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 2002, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il comitato per il libro;

il comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua vece, dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria;

i membri del comitato, come è stabilito dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri in questione, sono vincolati a mantenere riservate le informazioni acquisite e « a non utilizzarle per fini estranei a quelli propri della loro attività istituzionale » —:

se il Governo non ravveda un evidente conflitto di interessi nel fatto che il comitato — che deve « favorire un organico sviluppo del settore » dell'editoria libraria — sarà presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, che certamente ha competenze e interessi ramificati in materia, essendo editore egli stesso di case editrici e di emittenti televisive. (3-01790)

(14 gennaio 2003)

(Sezione 6 — Sospensione del diritto ad utilizzare il credito d'imposta sugli investimenti nelle aree svantaggiate)

DORINA BIANCHI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), ha recepito ed integrato quanto disposto dal decreto legge 12 novembre 2002, n. 253, recante disposizioni in materia tributaria, che rendeva immediatamente efficace fino al 31 marzo 2003 la sospensione del diritto ad utilizzare il credito di imposta sugli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, facendo partire da subito sia il monitoraggio degli investimenti per ottenere il *bonus*, sia le nuove procedure per l'accesso all'agevolazione;

tale articolo della legge finanziaria per il 2003, introducendo rispetto al citato decreto legge ulteriori modalità di fruizione del *bonus* per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese e maggiori dettagli legati alla procedura di monitoraggio e controllo sulla fruizione dell'incentivo, dispone, a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 289 del 2002, il blocco dell'utilizzo del *bonus* fiscale fino al 10 aprile 2003, in attesa dell'emanazione di ulteriori provvedimenti nazionali e comunitari;

i soggetti coinvolti dalla sospensione del credito di imposta sono coloro che hanno ottenuto il diritto al contributo prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 138 del 2002 (ossia prima dell'8 luglio 2002, data a partire dalla quale l'utilizzo dell'agevolazione non è più automatico) e quelli che dopo il varo del decreto legge n. 138 del 2002 hanno ottenuto dalle agenzie delle entrate l'assenso alla spettanza del credito, a seguito dell'istanza telematica presentata al centro operativo di Pescara, secondo la nuova procedura dettata dallo stesso decreto, nonché coloro che hanno presentato l'istanza ma non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento dei fondi disponibili nel 2002 e coloro che per la prima volta presenteranno istanza per il *bonus* a decorrere dal 1° gennaio 2003;

per i soggetti che prima dell'8 luglio 2002 hanno ottenuto in maniera automatica il diritto al credito di imposta e per i soggetti che dopo tale data hanno ricevuto l'assenso alla spettanza del *bonus*, la sospensione della fruizione dei crediti maturati si accompagna anche all'obbligo di una dettagliata comunicazione dei dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati da inviare all'agenzia delle entrate, a pena di decadenza del beneficio conseguito, entro il 31 gennaio 2003, cosicché, non solo chi ha maturato il diritto al *bonus* non potrà utilizzarlo prima del 10 aprile 2003, ma rischierà addirittura di perderlo definitivamente se

non provvederà tempestivamente a tale adempimento —:

quali misure si intendano adottare affinché le imprese meridionali non vengano ad essere svantaggiate dalla sospensione del diritto ad avvalersi del credito di imposta. (3-01791)

(14 gennaio 2003)

(Sezione 7 – Iniziative normative per la prevenzione degli incidenti in montagna)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA.— *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

i recenti incidenti verificatisi in montagna hanno causato un allarmante numero di vittime e sembra che in buona parte potessero essere evitati con compor-

tamenti più prudenti delle vittime stesse, o di alcune di esse, che non hanno osservato le opportune regole precauzionali;

gli agenti di polizia, i carabinieri, i finanziari e gli addetti al soccorso alpino in servizio sulle piste da sci e sui percorsi di montagna, sebbene prestino la propria opera con coraggio e abnegazione, come testimoniano i numerosi salvataggi portati a compimento con successo, sono numericamente insufficienti a presidiare l'intero territorio montano;

numerosi di essi hanno osservato come, essendo gli *sport* invernali diventati negli ultimi anni *sport* di massa, sia conseguentemente aumentata la presenza di persone poco attente al rispetto delle norme di sicurezza e di buon senso e che l'incremento di sanzioni comminate (numerose anche i ritiri di *ski-pass* ai più spericolati) non risolve il problema sostanziale della carenza normativa e della non adeguatezza numerica degli addetti al controllo e prevenzione;

tali incidenti hanno allarmato la pubblica opinione, con conseguente rischio per le attività turistiche e alberghiere delle zone montane di veder diminuire il movimento turistico e sportivo invernale —:

se il Ministro interrogato intenda presentare un organico disegno di legge che regolamenti i comportamenti necessari da un lato per prevenire gli incidenti e per garantire il più possibile la sicurezza degli sportivi e degli appassionati della montagna, dall'altro per reprimere con idonei strumenti gli imprudenti e gli spericolati e se non intenda, sin d'ora, in via amministrativa, determinare, anche con il concorso degli enti locali, la netta separazione delle piste adibite ai vari livelli di preparazione sportiva e alle varie specialità, distinguendo, in particolare, le piste destinate allo sci da quelle destinate allo *snowboard*. (3-01792)

(14 gennaio 2003)

(Sezione 8 – Missione del contingente degli alpini italiani in Afghanistan)

DEIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la missione del contingente degli alpini in Afghanistan è iniziata nell'assenza più totale di qualsiasi ragguaglio, contrariamente a quanto il Governo aveva assicurato, come dimostra l'avvenuta partenza dei primi ufficiali e del cosiddetto « gruppo di avanguardia », il cui trasferimento in Afghanistan sarà completato a febbraio 2003 e diventerà operativo a marzo 2003;

l'intervento degli alpini, che andranno a sostituire i *ranger* britannici, ritirati da qualche mese in vista dell'intervento in Iraq, sarà direttamente sotto la guida del comando americano e a supporto delle truppe speciali dell'esercito Usa, con compiti molto diversi da quelli di *peacekeeping* con cui sono stati presentati finora i nostri interventi militari;

gli alpini andranno ad occupare i territori tribali *pashtun*, al confine tra il Pakistan e l'Afghanistan, al fine non solo di impedire l'ingresso di bande terroristiche, ma anche di contrastare i traffici illeciti del commercio dell'oppio, totalmente nelle mani dei signori della guerra, in zone di estrema pericolosità;

in quella regione sono state ben 400 le vittime, tra morti e feriti, tra i *marine* americani, soprattutto lungo la linea di Durand, dove si dovrebbe schierare il contingente degli alpini;

per stessa ammissione del generale Richard Mayers, capo di stato maggiore a Bagram, il 90 per cento degli attacchi contro gli americani avvengono in quel territorio e, quindi, la zona della frontiera del Pakistan resta la più pericolosa e difficile da controllare;

il Governo italiano aveva dato in Parlamento assicurazione che il trasferimento di autorità del contingente di mille alpini sarebbe avvenuto con attenta valutazione e chiara definizione dei compiti, delle regole di ingaggio e dei limiti di impiego —:

quali siano regole di ingaggio, finalità e modalità della partecipazione del contingente italiano alla missione e se non ritenga che si configuri la possibilità per il nostro Paese di un coinvolgimento in un'operazione militare con evidenti aspetti di criminalità bellica e in aperta violazione di tutte le regole del diritto internazionale. (3-01793)

(14 gennaio 2003)

PROPOSTE DI LEGGE: MOLINARI; VOLONTÈ ED ALTRI; MISURACA E AMATO; LOSURDO ED ALTRI; DE GHISLANZONI CARDOLI ED ALTRI; PECORARO SCANIO ED ALTRI; MARINI ED ALTRI: NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (559-1478-1480-1486-1535-1590-1660)

(A.C. 559 e abb. — Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE
PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

premessi che:

da quanto disposto all'articolo 2 della testo unificato in esame si evince chiaramente che le funzioni che si vogliono attribuire al Corpo forestale, fatte salve quelle in materia di ordine e di sicurezza pubblica, sono tutte afferenti alle competenze in materia di ambiente e di tutela delle risorse naturali;

l'articolo 117 della Costituzione della Repubblica dispone che la legislazione in materia di ambiente e di tutela delle risorse naturali è di esclusiva competenza dello Stato, che la esercita attraverso il Ministero dell'ambiente;

lo stesso articolo 117 della Costituzione stabilisce che la legislazione in materia di agricoltura e foreste è di competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

il comma 8 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a tutt'oggi ancora non applicato, prevede che il Corpo forestale dello Stato sia trasferito dal Ministero delle politiche agricole e forestali a quello dell'ambiente;

le competenze attualmente in capo al Ministero delle politiche agricole e forestali riguardano esclusivamente materie oggetto di legislazione concorrente con le regioni e, in nessun caso, comprendono funzioni inerenti la materia ambientale;

il testo unificato prevede che il Corpo forestale dello Stato sia posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali e, pertanto, prevede che le funzioni del dicastero agricolo, oggi unicamente di natura concorrente con le regioni, siano estese a materie oggetto di legislazione esclusiva dello Stato ed attualmente in capo al Ministero dell'ambiente;

l'annullamento delle richiamate disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 300 del 1999, determinando il mantenimento del Corpo forestale dello Stato all'interno del Ministero delle politiche agricole e forestali, restituirebbe a tale dicastero un assetto organizzativo e funzionale coincidente con quella del precedente Ministero delle politiche agricole (istituito con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e, poi, soppresso dal decreto legislativo n. 300 del 1999) e, pertanto, tale da non essere più coerente con il quadro delle attuali competenze istituzionali così come definito dall'articolo 117 della Costituzione della Repubblica,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 559.

n. 1. Vascon.

(A.C. 559 e abb. — Sezione 2)

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE
PER MOTIVI DI MERITO**

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra gli altri, del Ministero delle politiche agricole e forestali, definisce le competenze ad esso attribuite, distinguendo, nell'ambito del dicastero medesimo due aree funzionali organizzate in dipartimenti e denominate, rispettivamente, come dell'agricoltura e della pesca e della qualità dei prodotti agricoli e dei servizi;

l'area funzionale dell'agricoltura e della pesca è competente in materia di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agro-industriale, trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e dell'acquacoltura e disciplina generale e coordinamento delle relative politiche, applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e dall'esecuzione dai relativi obblighi;

l'area funzionale della qualità dei prodotti agricoli e dei servizi è competente in materia di: riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione per la qualità; tutela, valorizzazione economica, promozione e certificazione delle produzioni agricole biologiche ed ecocompatibili, riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione delle frodi in campo agro-alimentare, controllo sulla qualità delle merci d'importazione e lotta alla concorrenza sleale;

nessuna delle funzioni che, ai sensi dell'articolo 2 del testo unificato in esame, si prevede di attribuire al Corpo forestale

dello Stato, rientra nel quadro delle competenze attualmente assegnate al Ministero delle politiche agricole e forestali;

la struttura organizzativa del Corpo forestale dello Stato, così come definita dall'articolo 3 del testo unificato in esame, si prefigura come avulsa dal più generale contesto del Ministero delle politiche agricole e forestali e non è, infatti, inquadrabile, in nessuno dei due dipartimenti in cui lo stesso dicastero è articolato,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 559.

n. 1. Vascon.

(A.C. 559 e abb. — Sezione 3)

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

premesso che:

le modifiche apportate al titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, hanno aperto una fase di riforma che necessita, tuttavia, di essere completata ed adeguata;

anche al fine di realizzare gli adeguamenti necessari al mutato quadro costituzionale, la legge 6 luglio 2002, n. 137, ha delegato il governo ad emanare specifici decreti legislativi finalizzati a riformare l'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici;

è attualmente all'esame del Parlamento un disegno di legge costituzionale recante modifiche all'articolo 117 della Costituzione, il cui fine è quello di completare il quadro delle riforme precedentemente realizzate;

il disegno di legge costituzionale di cui sopra è stato approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica;

la Commissione Affari costituzionali del Senato ha concluso l'esame del disegno di legge governativo recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, (A.S. 1545) che intende dare attuazione legislativa alla citata riforma;

una volta approvati i richiamati disegni di legge sarà completato il processo di riforme avviato con la citata legge costituzionale n. 3 del 2001 e, anche attraverso l'esercizio della delega già concessa al Governo con la citata legge n. 137 del 2002, l'intero sistema delle competenze istituzionali relativo al complesso delle materie interessate dovrà essere riorganizzato al fine di adeguarlo al nuovo modello di Stato che andrà a delinearsi;

tra le materie oggetto del disegno di legge costituzionale di modifica all'articolo 117 della Costituzione vi è anche la sicurezza pubblica e, in specie, la possibilità per le regioni di istituire propri servizi di polizia locale;

al Corpo forestale dello Stato, in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del testo unificato in esame, sarebbe attribuito, tra gli altri, il compito del « concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane »;

per quanto riferito ai punti precedenti risulta evidente che, allo stato attuale, una qualsiasi riforma del Corpo forestale appare prematura ed inutile, in quanto sarebbe, con ogni probabilità, soggetta ad ulteriori ed indispensabili revisioni nel momento in cui sarà completato il processo di riforme in corso o sarà esercitata la delega di cui alla legge n. 137 del 2002,

delibera

a sospendere l'esame del testo unico delle proposte di legge n. 559 fino all'approvazione del disegno di legge costituzionale recante modifiche dell'articolo 117 della Costituzione, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato.

n. 1. Vascon.

PROPOSTA DI LEGGE: REALACCI ED ALTRI; BOCCHINO ED ALTRI: MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI O INFERIORE A 5.000 ABITANTI (1174-2952)

(A.C. 1174 – Sezione 1)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attribuzione delle risorse a ciò destinate, i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti beneficiano degli eventuali finanziamenti stanziati in base al parametro demografico, nella misura equivalente a quella di un comune avente una popolazione pari a 5000 abitanti.

***2. 10.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei Comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun Ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'Ente.

****2. 11.** Bellillo, Maura Cossutta.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei Comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun

Ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'Ente.

****2. 12.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei Comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun Ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'Ente.

****2. 14.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana, Chianale, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

Al comma 4, lettera a), dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 51, comma 2,

2. 1. Merlo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4. È altresì sempre consentito un terzo mandato consecutivo per i sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti ».

2. 2. Merlo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei comuni fino a 5.000 abitanti è consentito un terzo mandato consecutivo per la carica di sindaco. »

2. 69. D'Alia.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Istituzione del Fondo per l'associazionismo intercomunale). - 1. Al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari per la gestione associata di servizi e funzioni comunali, come le unioni tra comuni di minore importanza, è istituito presso il Ministero dell'interno, il Fondo per l'associazionismo intercomunale, di seguito denominato FAI.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita al Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI.

3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

4. Le regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le esperienze associative di cui al comma 1, sentiti gli enti locali interessati.

****2. 04.** Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Istituzione del Fondo per l'associazionismo intercomunale). - 1. Al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari per la gestione associata di ser-

vizi e funzioni comunali, come le unioni tra comuni di minore importanza, è istituito presso il Ministero dell'interno, il Fondo per l'associazionismo intercomunale, di seguito denominato FAI.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita al Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI.

3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

4. Le regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le esperienze associative di cui al comma 1, sentiti gli enti locali interessati.

****2. 06.** Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Potenziamento dei servizi sanitari periferici). - 1. Nell'ambito del potenziamento delle iniziative di *e-government*, il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie, di concerto con il Ministro della salute, predispone un progetto per lo sviluppo del servizio di telemedicina, definibile come assieme di servizi sanitari trasmessi a distanza in tempo reale tra due o più punti terminali attraverso l'uso integrato di tecnologie informatiche e servizi di telecomunicazione su reti dedicate, nelle zone montane, nelle isole minori e nei comuni caratterizzati da estrema perifericità ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c). Il progetto è approvato di intesa con la Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 2 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel progetto sono determinati: l'uniformità di linguaggio, la compatibilità dei *software* e degli *hardware* tra

loro connessi, la stabilità dei collegamenti, l'individuazione e certificazione di *standard* di qualità; sono inoltre definite le procedure per la raccolta e la diffusione dei dati statistici. Le regioni provvedono all'attuazione del progetto, anche avvalendosi, per le zone montane, della rete del Sistema informativo montagna (SIM). Per le finalità del presente comma è vincolata una quota pari allo 0,3 per cento del Fondo sanitario nazionale, iscritto nell'unità previsionale di base 4.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Partecipano al riparto anche le regioni non finanziate con il Fondo sanitario nazionale.

2. Le linee guida sulla sanità in montagna, nelle isole minori e nei comuni caratterizzati da estrema perifericità, dello schema di Piano sanitario nazionale 2001-2003, costituiscono automatica integrazione del Piano Sanitario 2002-2004. Le regioni provvedono, nell'ambito dei propri piani sanitari, a garantire ai residenti nelle aree interessate l'accesso ai servizi sanitari in condizioni di pari opportunità. Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente una quota del Fondo perequativo nazionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da destinare allo sviluppo degli obiettivi del presente comma. Della suddetta quota deve tenersi conto nell'ambito della revisione del sistema dei trasferimenti erariali, prevista dal comma 2 dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Partecipano al riparto anche le regioni non finanziate mediante il citato Fondo perequativo.

3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 lo *standard* di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non si applica agli ospedali situati nelle zone montane, nelle isole minori e nei comuni caratterizzati da estrema perifericità.

4. Il servizio prestato dai medici nell'ambito di strutture operanti nelle zone montane, nelle isole minori e nei comuni caratterizzati da estrema perifericità è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente definizione dei criteri valutativi per la progressione della carriera o per l'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in collaborazione con l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), stabilisce annualmente assegni di studio a favore di giovani laureati che frequentino scuole di specializzazione e contestualmente si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno 5 anni, in strutture o località decentrate.

4. 01. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Zanetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole: « , nell'ambito della provincia della zona tipica di produzione » sono sostituite dalle seguenti: « . Gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali ».

5. 10. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Zanetta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. - 1. Nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, le regioni possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali prevedendo forme di incentivazione ed agevolazione di esperienze di *e-learning* e di insegnamento a distanza, o di diversa frequenza scolastica, anche concentrandola in periodi settimanali o mensili, salvo lo svolgimento del monte ore minimo di lezione.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli comuni *personal computer* o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane e non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni.

8. 2. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Zanetta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle zone montane le comunità montane, d'intesa con i comuni, determinano il calendario dell'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi nei diversi comuni.

***9. 1.** Olivieri, Quartiani, Lolli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle zone montane le comunità montane, d'intesa con i comuni, determinano il calendario dell'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi nei diversi comuni.

***9. 4.** Di Gioia, Buemi, Pappaterra.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle zone montane le comunità montane, d'intesa con i comuni, determinano il calendario dell'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi nei diversi comuni.

***9. 5.** Zanetta, Blasi, Arnoldi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Fondo perequativo per lo sviluppo). - 1. A partire dall'anno 2003, in attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo perequa-

tivo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1° gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio ed il recupero del patrimonio immobiliare esistente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, riducendo proporzionalmente gli accantonamenti del « Fondo speciale » di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

****10. 09.** Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Raffaella Mariani, Olivieri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Fondo perequativo per lo sviluppo). - 1. A partire dall'anno 2003, in attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà

sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1° gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio ed il recupero del patrimonio immobiliare esistente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, riducendo proporzionalmente gli accantonamenti del « Fondo speciale » di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

****10. 019.** Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Fondo perequativo per lo sviluppo). - 1. A partire dall'anno 2003, in attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1° gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici, agli interventi di riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza del territorio, per lo sviluppo dei trasporti collettivi, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio ed il recupero del patrimonio immobiliare esistente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, riducendo proporzionalmente gli accantonamenti del « Fondo speciale » di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

10. 010. Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Recupero dei manufatti ferroviari e delle case cantoniere dell'ANAS). - 1. Le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e gli enti parco possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabiliate e delle case cantoniere dell'ANAS ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato per farne presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero, d'intesa con la so-

cietà Sviluppo Italia, con la società Ferrovie dello Stato Spa e con l'ANAS possono farne sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.

2. Ai tracciati ferroviari dismessi interessati dagli interventi di recupero di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 19 ottobre 1998, n. 366.

10. 011. Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183). - 1. All'articolo 12, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo le parole: « ovvero da assessori dagli stessi delegati; », sono aggiunte le seguenti: « da due Sindaci per regione delegati dall'ANCI regionale ».

2. All'articolo 12, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo le parole: « e da quelle regionali », sono aggiunte le seguenti: « e da quelle comunali ».

****10. 021.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

(A.C. 1174 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE

Sugli emendamenti presentati:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 5.11 Pappaterra, 8.4 Realacci, 8.5 Abbondanzieri, 8.6 Cima, 10.13 Pappaterra, e sugli articoli aggiuntivi 9.01 Abbondanzieri, 9.02 Realacci, 9.03 Cima

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1174 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1.

(Finalità della legge e definizione di piccoli comuni).

1. La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere, nel rispetto del Titolo V della parte seconda della Costituzione, le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:

a) comuni collocati in aree territorialmente dissestate;

b) comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità culturale, economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali nell'ultimo quinquennio si sia verificato un significativo decremento della popolazione residente;

c) comuni siti in zone, in prevalenza montane, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni ovvero il cui territorio sia connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati in più frazioni.

3. Ai fini della presente legge, non sono comunque considerati piccoli comuni i

comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nei quali si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la Conferenza Stato — città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei piccoli comuni ai sensi del comma 2.

5. L'elenco di cui al comma 4 è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure di cui al citato comma 4.

6. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4 e 5 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro un mese dalla data di trasmissione.

7. Le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dalle norme di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzione, definiscono ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1.

(Finalità della legge e definizione di piccoli comuni).

Al comma 1, sostituire le parole: e storico-culturale, con le seguenti: storico-culturale e architettonico.

1. 10. Guido Dussin, Parolo, Pagliarini, Polledri.

Al comma 1, dopo le parole: favorendo altresì l'adozione, aggiungere le seguenti: di nuove tecnologie e.

1. 11. Guido Dussin, Parolo, Pagliarini, Polledri.

Al comma 1, sopprimere la parola: residenti.

1. 12. Buontempo.

Al comma 1, dopo le parole: cittadini residenti, aggiungere le seguenti: , e delle attività economiche.

1. 13. Bellillo.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: e infrastrutturali.

1. 14. Bellillo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: agli incentivi e finanziamenti previsti dalla presente legge si applica l'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, limitatamente ai comuni compresi nelle aree di cui all'Elenco ufficiale delle aree naturali protette del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

***1. 15.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: agli incentivi e finanziamenti previsti dalla presente legge si applica l'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, limitatamente ai comuni compresi nelle aree di cui all'Elenco ufficiale delle aree naturali protette del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

***1. 16.** Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Bonito.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 5.000 abitanti con le seguenti: 3.000 abitanti.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 5.000 abitanti con le seguenti: 3.000 abitanti.

1. 18. Polledri.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: compresi in una delle seguenti tipologie fino alla fine dell'articolo.

1. 20. Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella, Franci.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: compresi in una delle seguenti tipologie fino alla fine del comma.

***1. 5.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: compresi in una delle seguenti tipologie fino alla fine del comma.

***1. 19.** Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 2, prima della lettera a), aggiungere la seguente:

0a) comuni nei quali nell'ultimo quinquennio si sono registrate la riduzione della popolazione residente ovvero il decremento delle attività economiche.

****1. 21.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 2, prima della lettera a), aggiungere la seguente:

0a) comuni nei quali nell'ultimo quinquennio si sono registrate la riduzione della popolazione residente ovvero il decremento delle attività economiche.

****1. 22.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Abbondanzieri, Vigni,

Chianale, Dameri, Bandoli, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: collocati in aree, aggiungere le seguenti: a rischio idrogeologico ovvero.

***1. 24.** Abbondanzieri, Vigni, Chianale, Dameri, Bandoli, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Bonito.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: collocati in aree, aggiungere le seguenti: a rischio idrogeologico ovvero.

***1. 26.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) comuni caratterizzati da scarsa densità di popolazione, elevata ampiezza del territorio comunale e frammentazione dei centri abitati in più frazioni.

1. 27. Chianale, Abbondanzieri, Vigni, Dameri, Bandoli, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi, Bonito.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: nell'ultimo quinquennio, con le seguenti: negli ultimi dieci anni.

1. 28. (Testo modificato nel corso della seduta) Buontempo.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) comuni soggetti a elevato tasso di disoccupazione;

1. 2. Russo Spina.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: in prevalenza montane fino a: ed estrema perifericità con le seguenti: montane, periferiche, depresse, con un ridotto ricambio della popolazione residente, caratterizzate da difficoltà di comunicazione.

- 1. 30.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana, Abbondanzieri, Vigni, Raffaella Mariani, Olivieri.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: in prevalenza montane fino a: ed estrema perifericità con le seguenti: montane, periferiche, depresse, caratterizzate da difficoltà di comunicazione.

- **1. 7.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: in prevalenza montane fino a: ed estrema perifericità con le seguenti: montane, periferiche, depresse, caratterizzate da difficoltà di comunicazione.

- **1. 32.** Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: in prevalenza montane fino a: ed estrema perifericità con le seguenti: montane, periferiche, depresse, caratterizzate da difficoltà di comunicazione.

- **1. 33.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

d) comuni nei quali si è registrato un fatto storico da ricordare, in quanto importante per la storia patria ed europea

e) comuni in cui siano stati costruiti monumenti memoriali, ossari o musei, i quali rendano tali enti custodi di un fatto della storia patria, sia che la custodia avvenga direttamente sia che avvenga in via indiretta.

- 1. 34.** Capitelli.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) comuni ricadenti in tutto o in parte nel territorio dei parchi e delle aree protette di cui all'Elenco ufficiale delle aree protette del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

- *1. 36.** Chianale, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignonica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana, Bonito, Cialente.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) comuni ricadenti in tutto o in parte nel territorio dei parchi e delle aree protette di cui all'Elenco ufficiale delle aree protette del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

- *1. 37.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) tutti i comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti.

- 1. 38.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c) comuni appartenenti alle comunità montane.

- 1. 29.** Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) comuni il cui territorio ricada, almeno per il cinquanta per cento della superficie, in zona agricola o forestale.

- 1. 39.** Bellillo.

Sopprimere il comma 3.

***1. 40.** Polledri.

Sopprimere il comma 3.

***1. 8.** Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 3.

***1. 41.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: Ai fini della presente legge, *non con le seguenti:* Solo ai fini delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge,

1. 1. Blasi.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: Ai fini della presente legge, *con le seguenti:* Ai fini dell'applicazione degli articoli 10 e 11.

1. 42. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Milana.

Al comma 3, dopo le parole: della presente legge, *aggiungere le seguenti:* in particolare per l'applicazione degli incentivi finanziari e fiscali previsti dagli articoli 10 e 11 e salvo quanto previsto dall'articolo 2.

1. 44. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Milana.

Al comma 3, dopo le parole: della presente legge, *aggiungere le seguenti:* salvo quanto previsto dall'articolo 2.

1. 43. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Milana.

Al comma 3, sostituire le parole da: , *anche per fino alla fine del comma, con le seguenti:* e un tasso di piena occupazione.

1. 3. Russo Spina.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

***1. 45.** Bellillo, Maura Cossutta.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

***1. 9.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4, sostituire le parole da: Stato-città ed autonomie locali *sino a:* comma 2, *con le seguenti:* unificata Stato, regioni ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 1.

1. 50. Le Commissioni.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi del comma 4 nonché, nell'ambito delle competenze ad essi spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, alle finalità della presente legge.

****1. 4.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Boato, Olivieri.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi del comma 4 nonché, nell'ambito delle competenze ad essi spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, alle finalità della presente legge.

****1. 46.** Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Zanella.

(A.C. 1174 - Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****ART. 2.**

(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, le regioni, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuovono iniziative per l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per la costituzione di consorzi e per l'esercizio in forma associata, anche avvalendosi di soggetti privati, dei servizi comunali e di specifiche funzioni.

2. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi possono essere affidate, con deliberazione di giunta, al segretario comunale.

3. Nei comuni di cui al comma 2 le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

4. I comuni di cui al comma 2 non sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) articoli 197, 229 e 230 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) articolo 14, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

d) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

e) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2000.

5. Al fine di favorire, nei comuni di cui al comma 2, il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e ogni altro servizio, può essere utilizzata, per l'attività di incasso e di trasferimento somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, la rete telematica gestita dai concessionari della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la raccolta dei giuochi.

6. I comuni di cui al comma 2, anche in associazione o partecipazione tra di loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici, e librari delle parrocchie. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.

7. I comuni di cui al comma 2 possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabilite e delle case cantoniere dell'ANAS al fine di destinarle, ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio ovvero, anche di intesa con la società Sviluppo Italia, a sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL
TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

Al comma 1 dopo la parola: promuovono, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni regionali rappresentative degli enti locali.

***2. 5.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1 dopo la parola: promuovono, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni regionali rappresentative degli enti locali.

***2. 7.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 1 dopo la parola: promuovono, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni regionali rappresentative degli enti locali.

***2. 8.** Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 1 sostituire le parole: 5000 abitanti con le seguenti: 3000 abitanti.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 5000 abitanti con le seguenti: 3000 abitanti.

2. 9. Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche avvalendosi di soggetti privati,

2. 3. Russo Spina.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attribuzione

delle risorse a ciò destinate, i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti beneficiano degli eventuali finanziamenti stanziati in base al parametro demografico, nella misura equivalente a quella di un comune avente una popolazione pari a 5000 abitanti.

***2. 6.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attribuzione delle risorse a ciò destinate, i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti beneficiano degli eventuali finanziamenti stanziati in base al parametro demografico, nella misura equivalente a quella di un comune avente una popolazione pari a 5000 abitanti.

***2. 10.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei Comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun Ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'Ente.

****2. 11.** Bellillo, Maura Cossutta.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei Comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun Ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'Ente.

****2. 12.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei

Comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun Ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'Ente.

****2. 13.** Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei Comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun Ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'Ente.

****2. 14.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana, Chianale, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

Al comma 2, sostituire le parole da: possono essere affidate *fino alla fine del comma con le seguenti:* sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'ente.

2. 100. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: o chi ne fa le veci.

2. 16. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

Al comma 3, sostituire le parole da al responsabile dell'ufficio tecnico fino alla fine del comma, con le seguenti: salvo diversa disposizione del regolamento interno dell'Ente, al responsabile dell'ufficio tecnico mentre le competenze per l'affidamento di prestazioni e servizi, diversi dagli appalti per lavori pubblici, sono attribuite ai responsabili degli uffici cui sono destinati.

2. 17. Bellillo.

Al comma 4, lettera a), dopo la parola: articoli *aggiungere le seguenti:* 51, comma 2 e 3,

2. 42. Osvaldo Napoli, Zanetta..

Al comma 4, lettera a), dopo la parola: articoli *aggiungere le seguenti:* 51, comma 2,

2. 1. Merlo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli enti di cui al comma 2 sono altresì facoltativi la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n.109, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro, nonché gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro.

***2. 18.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli enti di cui al comma 2 sono altresì facoltativi la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n.109, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro, nonché gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro.

***2. 49.** Polledri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli enti di cui al comma 2 è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n.109, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro.

****2. 45.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli enti di cui al comma 2 è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n.109, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro.

****2. 46.** Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli enti di cui al comma 2 gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni sono facoltativi, per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro.

***2. 47.** Polledri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli enti di cui al comma 2 gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni sono facoltativi, per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro.

***2. 48.** Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento a persone fisiche, anche in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non può essere superiore ai 15.000 euro.

***2. 20.** Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, possono essere oggetto di affidamento a persone fisiche, anche in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non può essere superiore a 15.000 euro.

***2. 43.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, possono essere oggetto di affidamento a persone fisiche, anche in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non può essere superiore a 15.000 euro.

***2. 44.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le parole: « o tra un apicale dell'Ente ».

2. 41. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4. È altresì sempre consentito un terzo mandato consecutivo per i sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti ».

2. 2. Merlo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei comuni fino a 5.000 abitanti è consentito un terzo mandato consecutivo per la carica di sindaco. »

2. 69. D'Alia.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

2. 80. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Zanetta.

Al comma 5, sostituire le parole da: e ogni altro servizio fino alla fine del comma con le seguenti: possono essere utilizzate, per l'attività di incasso e di trasferimento somme, le reti telematiche terze presenti sul territorio, mediante specifici accordi.

2. 50. Osvaldo Napoli.

Al comma 5, dopo la parola: somme, aggiungere le seguenti: in caso di assenza degli uffici di Poste italiane SpA e.

2. 51. Bellillo.

*Al comma 5, sopprimere le parole: pre-
via convenzione con il Ministro dell'economia e delle finanze,*

2. 81. Verro.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e le rete telematica dei comuni italiani.

***2. 52.** Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e le rete telematica dei comuni italiani.

***2. 53.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e le rete telematica dei comuni italiani.

***2. 54.** Osvaldo Napoli.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal scopo, le autorità competenti presso il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono, di concerto con i gestori delle reti telematiche di cui sopra, alla redazione di un tariffario unico per la prestazione dei servizi in oggetto e delle relative prestazioni fiscali.

Sopprimere il comma 6.

2. 55. Bellillo.

Al comma 6, primo periodo,, dopo le parole: partecipazione tra di loro aggiungere le seguenti: e mediante l'ANCI:

***2. 56.** Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: partecipazione tra di loro aggiungere le seguenti: e mediante l'ANCI:

***2. 57.** Osvaldo Napoli.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: partecipazione tra di loro aggiungere le seguenti: e mediante l'ANCI:

***2. 58.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: le diocesi cattoliche con le seguenti: i legittimi rappresentanti locali di tutte le confessioni religiose.

2. 4. Russo Spena, Vigni, Bellillo, Franci.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: cattoliche aggiungere le seguenti: e con le associazioni ricreative, culturali e di volontariato locali.

2. 59. Bellillo.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: attività culturali aggiungere le seguenti: , previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

***2. 60.** Bellillo. Maura Cossutta.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: attività culturali aggiungere le seguenti: , previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

***2. 61.** Osvaldo Napoli.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: attività culturali aggiungere le seguenti: , previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

***2. 62.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

(Approvato)

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: attività culturali aggiungere le seguenti: , previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

***2. 63.** Chianale, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire un adeguato e dignitoso mantenimento delle aree destinate a verde pubblico attrezzato e a parco giochi, i comuni di cui al comma 2

possono stipulare convenzioni con le locali associazioni ricreative, culturali e di volontariato.

2. 64. Bellillo.

Al comma 7, dopo le parole: I comuni di cui al comma 2 aggiungere le seguenti: anche mediante l'ANCI.

***2. 70.** Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 7, dopo le parole: I comuni di cui al comma 2 aggiungere le seguenti: anche mediante l'ANCI.

***2. 71.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 7, dopo le parole: I comuni di cui al comma 2 aggiungere le seguenti: anche mediante l'ANCI.

***2. 72.** Osvaldo Napoli.

Al comma 7, sostituire le parole da: delle case cantoniere dell'ANAS fino alla fine del comma con le seguenti: degli insediamenti industriali dimessi ricorrendo all'istituto del comodato o dell'acquisizione con fondi regionali e nazionali a favore dei comuni che lo propongono e delle organizzazioni di volontariato, per farne presidi di protezione civile a salvaguardia del territorio, ovvero, di intesa con la società Sviluppo Italia e con la Ferrovie dello Stato SpA, possono farne sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali, di produzione sociale e culturale, quali biblioteche, musei, gruppi culturali, centri sociali per anziani.

2. 73. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Le convenzioni e le intese di cui ai commi 5, 6 e 7 nelle zone montane

possono essere promosse e sottoscritte, d'intesa con i comuni, dalle comunità montane.

***2. 65.** Zanetta, Blasi, Arnoldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Le convenzioni e le intese di cui ai commi 5, 6 e 7 nelle zone montane possono essere promosse e sottoscritte, d'intesa con i comuni, dalle comunità montane.

***2. 66.** Di Gioia, Buemi, Pappaterra.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8. Le regioni possono promuovere interventi per la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici situati nei comuni di cui al comma 2 e alla diffusione di servizi via banda larga nei medesimi comuni.

9. Le regioni possono altresì incentivare l'adozione da parte dei comuni di cui al comma 2 di misure atte a tutelare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, favorendo l'utilizzo di materiali di costruzione locali, l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radio-televisive via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati degli elettrodotti e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.

2. 67. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Guido Dussin, Parolo, Pagliarini, Polledri.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Alla legge 4 agosto 1978, n. 440, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Le regioni assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appar-

tenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata, attribuendo precedenza ai richiedenti che risiedono nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. La domanda del richiedente viene notificata contemporaneamente, a cura delle regioni, al proprietario e agli aventi diritto.»

b) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e comunque ai richiedenti che risiedono nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.»

c) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio della esecuzione dei piani aziendali da parte degli assegnatari, le regioni possono corrispondere contributi in conto capitale e mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi, in misura non superiore a quella stabilita dall'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dall'articolo 10, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 352, attribuendo precedenza agli assegnatari di territori ricadenti nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.»

2. 68. Guido Dussin, Parolo, Pagliarini, Polledri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (*Norme in materia di dichiarazione di nascita nei piccoli comuni*).
- 1. Al fine di favorire il riequilibrio anagrafico e di promuovere e valorizzare le nascite nei comuni di cui al comma 2

il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche ed integrazioni necessarie a prevedere che i genitori residenti in uno dei comuni di cui al citato comma 2 possano richiedere, all'atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità di cui al citato articolo 30, che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di residenza dei genitori medesimi, anche qualora il parto si sia verificato presso il territorio di un altro comune, purché ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia.

2. 101 (ex 10. 04). (Testo modificato nel corso della seduta) Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Realacci.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Quote di canoni e tariffe da risorse idriche ed energetiche riservate ai piccoli comuni montani). - 1. Quote dei canoni e delle tariffe derivanti da risorse idriche e fonti energetiche provenienti dalle zone montane, nonché quote degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e da infrastrutture, sono destinate a favore dei piccoli comuni montani a compensazione degli oneri per i territori medesimi derivanti dalle opere stesse.

2. Le quote di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari.

3. Le risorse derivanti dalle quote di cui al comma 1 sono quantificate secondo un rapporto proporzionale tra distanze in

linea d'aria, percorrenze chilometriche, tempi di percorrenza, costi di trasferimento di persone e merci, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dal sistema viario e dei trasporti.

4. Le risorse derivanti dalle quote sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base a criteri generali stabiliti dal CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, comprendenti la capacità fiscale media per abitante, il grado di accessibilità dei territori, gli indici ISTAT di invecchiamento della popolazione, del saldo demografico e della pendenza del territorio, con riferimento ai comuni montani.

***2. 01.** Olivieri, Quartiani, Lolli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Quote di canoni e tariffe da risorse idriche ed energetiche riservate ai piccoli comuni montani). - 1. Quote dei canoni e delle tariffe derivanti da risorse idriche e fonti energetiche provenienti dalle zone montane, nonché quote degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e da infrastrutture, sono destinate a favore dei piccoli comuni montani a compensazione degli oneri per i territori medesimi derivanti dalle opere stesse.

2. Le quote di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari.

3. Le risorse derivanti dalle quote di cui al comma 1 sono quantificate secondo un rapporto proporzionale tra distanze in linea d'aria, percorrenze chilometriche, tempi di percorrenza, costi di trasferimento di persone e merci, a compensa-

zione degli oneri per i territori montani derivanti dal sistema viario e dei trasporti.

4. Le risorse derivanti dalle quote sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base a criteri generali stabiliti dal CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, comprendenti la capacità fiscale media per abitante, il grado di accessibilità dei territori, gli indici ISTAT di invecchiamento della popolazione, del saldo demografico e della pendenza del territorio, con riferimento ai comuni montani.

***2. 02.** Di Gioia, Buemi, Pappaterra.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Istituzione del Fondo per l'associazionismo intercomunale). - 1. Al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari per la gestione associata di servizi e funzioni comunali, come le unioni tra comuni di minore importanza, è istituito presso il Ministero dell'interno, il Fondo per l'associazionismo intercomunale, di seguito denominato FAI.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita al Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI.

3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

4. Le regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le esperienze associative di cui al comma 1, sentiti gli enti locali interessati.

****2. 03.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Istituzione del Fondo per l'associazionismo intercomunale). - 1. Al

fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari per la gestione associata di servizi e funzioni comunali, come le unioni tra comuni di minore importanza, è istituito presso il Ministero dell'interno, il Fondo per l'associazionismo intercomunale, di seguito denominato FAI.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita al Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI.

3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

4. Le regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le esperienze associative di cui al comma 1, sentiti gli enti locali interessati.

****2. 04.** Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Istituzione del Fondo per l'associazionismo intercomunale). - 1. Al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari per la gestione associata di servizi e funzioni comunali, come le unioni tra comuni di minore importanza, è istituito presso il Ministero dell'interno, il Fondo per l'associazionismo intercomunale, di seguito denominato FAI.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita al Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI.

3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funziona-

mento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

4. Le regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le esperienze associative di cui al comma 1, sentiti gli enti locali interessati.

****2. 06.** Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignonica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

(A.C. 1174 - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI
I PICCOLI COMUNI

ART. 3.

(Incentivi alle pluriattività).

1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica a tutti i piccoli comuni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI
I PICCOLI COMUNI

ART. 3.

(Incentivi alla pluriattività).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , e ne possono beneficiare anche le società a partecipazione pubblica maggioritaria.

3. 1. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: anche ai fini del recupero delle terre incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.

3. 2. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Zanetta.

(Approvato)

(A.C. 1174 - Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI

ART. 4.

(Attività e servizi).

1. Per garantire finalità di sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti ed ai servizi postali.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.

3. Per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, i centri multifunzionali di cui al comma 2 possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei servizi di cui al comma 2, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(Attività e servizi).

Al comma 1, dopo le parole: le province *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con le rappresentanze regionali dei comuni.

***4. 3.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo le parole: le province *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con le rappresentanze regionali dei comuni.

***4. 4.** Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 1, dopo le parole: le province *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con le rappresentanze regionali dei comuni.

***4. 5.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: le province *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con le rappresentanze regionali dei comuni.

***4. 6.** Chianale, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

Al comma 1, sostituire le parole: e la qualità *con le seguenti:* , la quantità e la qualità.

4. 7. Bellillo.

Al comma 1, dopo la parola: riferimento *aggiungere le seguenti:* alla rete dei servizi infrastrutturali,

4. 8. Bellillo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e ai servizi riguardanti il lavoro e la formazione.

4. 9. Di Gioia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nei quali concentrare *fino a:* concorrere *alle con le seguenti:* di natura pubblica nei quali concentrare i servizi di cui al comma 1. Lo Stato corrisponde le.

4. 1. Russo Spina.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , di protezione civile e di servizi riguardanti la collocazione al lavoro e la formazione.

4. 10. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono concorrere *con la seguente:* concorrono.

4. 11. Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I servizi pubblici soggetti a tariffa erogati dai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e i lavori pubblici, assegnati dai medesimi comuni, per la realizzazione di opere di infrastrutturazione e manutenzione con particolare riguardo a quelle relative al rischio idro-

geologico ed alla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed architettonico, non sono assoggettati ad IVA a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma *2-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

***4. 12.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I servizi pubblici soggetti a tariffa erogati dai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e i lavori pubblici, assegnati dai medesimi comuni, per la realizzazione di opere di infrastrutturazione e manutenzione con particolare riguardo a quelle relative al rischio idrogeologico ed alla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed architettonico, non sono assoggettati ad IVA a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma *2-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

***4. 13.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana, Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e le regioni emanano direttive di indirizzo tendenti a promuovere la presenza nei piccoli comuni di attività e di servizi che non sia necessario collocare nelle aree urbane, quali istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cura ed assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari. Le regioni possono prevedere nei propri piani sanitari deroghe per il mantenimento di presidi sanitari nei piccoli comuni.

4. 15. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e con le associazioni ricreative, culturali e di volontariato locali.

4. 16. Bellillo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e punti informativi lavoro (PIL).

4. 17. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Nelle zone montane i centri di cui ai commi 2, 3 e 4, di norma sono costituiti dalle comunità montane.

***4. 2.** Olivieri, Quartiani, Lolli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Nelle zone montane i centri di cui ai commi 2, 3 e 4, di norma sono costituiti dalle comunità montane.

***4. 18.** Zanetta, Blasi, Arnoldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Nelle zone montane i centri di cui ai commi 2, 3 e 4, di norma sono costituiti dalle comunità montane.

***4. 19.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Milana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Nelle zone montane i centri di cui ai commi 2, 3 e 4, di norma sono costituiti dalle comunità montane.

***4. 20.** Di Gioia, Buemi, Pappaterra.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Potenziamento dei servizi sanitari periferici*). - 1. Nell'ambito del potenziamento delle iniziative di *e-government*, il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie, di concerto con il Ministro della salute, predispone un progetto per lo sviluppo del servizio di telemedicina, definibile come assieme di servizi sanitari trasmessi a distanza in tempo reale tra due o più punti terminali attraverso l'uso integrato di tecnologie informatiche e servizi di telecomunicazione su reti dedicate, nelle zone montane, nelle isole minori e nei comuni caratterizzati da estrema perifericità ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c). Il progetto è approvato di intesa con la Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 2 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel progetto sono determinati: l'uniformità di linguaggio, la compatibilità dei *software* e degli *hardware* tra loro connessi, la stabilità dei collegamenti, l'individuazione e certificazione di *standard* di qualità; sono inoltre definite le procedure per la raccolta e la diffusione

dei dati statistici. Le regioni provvedono all'attuazione del progetto, anche avvalendosi, per le zone montane, della rete del Sistema informativo montagna (SIM). Per le finalità del presente comma è vincolata una quota pari allo 0,3 per cento del Fondo sanitario nazionale, iscritto nell'unità previsionale di base 4.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Partecipano al riparto anche le regioni non finanziate con il Fondo sanitario nazionale.

2. Le linee guida sulla sanità in montagna, nelle isole minori e nei comuni caratterizzati da estrema perifericità, dello schema di Piano sanitario nazionale 2001-2003, costituiscono automatica integrazione del Piano Sanitario 2002-2004. Le regioni provvedono, nell'ambito dei propri piani sanitari, a garantire ai residenti nelle aree interessate l'accesso ai servizi sanitari in condizioni di pari opportunità. Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente una quota del Fondo perequativo nazionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da destinare allo sviluppo degli obiettivi del presente comma. Della suddetta quota deve tenersi conto nell'ambito della revisione del sistema dei trasferimenti erariali, prevista dal comma 2 dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Partecipano al riparto anche le regioni non finanziate mediante il citato Fondo perequativo.

3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 lo *standard* di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non si applica agli ospedali situati nelle zone montane, nelle isole minori e nei comuni caratterizzati da estrema perifericità.

4. Il servizio prestato dai medici nell'ambito di strutture operanti nelle zone montane, nelle isole minori e nei comuni caratterizzati da estrema perifericità è valutato ai fini dell'articolo 8, comma

2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente definizione dei criteri valutativi per la progressione della carriera o per l'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in collaborazione con l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), stabilisce annualmente assegni di studio a favore di giovani laureati che frequentino scuole di specializzazione e contestualmente si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno 5 anni, in strutture o località decentrate.

4. 01. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Zanetta.

(A.C. 1174 – Sezione 7)

**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 5.

(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali favorisce, d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000.

2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura «Luogo di produzione del» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.

3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali, i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

Al comma 1, sostituire le parole: associazioni rappresentative degli enti locali con le seguenti: l'ANCI.

***5. 2.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sostituire le parole: associazioni rappresentative degli enti locali con le seguenti: l'ANCI.

***5. 3.** Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 1, sostituire le parole: associazioni rappresentative degli enti locali con le seguenti: l'ANCI.

***5. 4.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: delle categorie produttive interessate aggiungere le seguenti: , le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e le associazioni di utenti e consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

5. 5. Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni *aggiungere le seguenti:* , anche associati.

5. 6. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Zanetta.

(Approvato)

Al comma 3, dopo le parole: alimentari e culturali locali *aggiungere le seguenti:* e per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica.

5. 7. (Testo corretto nel corso della seduta) Buontempo.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Nelle zone montane, le comunità montane promuovono, d'intesa con i comuni, l'inserimento nell'Albo dei prodotti di montagna, di cui e per gli effetti dell'articolo 85 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle specifiche produzioni agroalimentari originarie nel rispettivo territorio.

***5. 1.** Olivieri, Quartiani, Lolli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Nelle zone montane, le comunità montane promuovono, d'intesa con i comuni, l'inserimento nell'Albo dei prodotti di montagna, di cui e per gli effetti dell'articolo 85 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle specifiche produzioni agroalimentari originarie nel rispettivo territorio.

***5. 8.** Di Gioia, Buemi, Pappaterra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Nelle zone montane, le comunità montane promuovono, d'intesa con i comuni, l'inserimento nell'Albo dei prodotti di montagna, di cui e per gli effetti dell'articolo 85 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle specifiche produzioni agroalimentari originarie nel rispettivo territorio.

***5. 9.** Zanetta, Blasi, Arnoldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole: « , nell'ambito della provincia della zona tipica di produzione » sono sostituite dalle seguenti: « . Gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali ».

5. 10. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Zanetta.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Ai fini di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nel territorio dei piccoli comuni gli esercizi di somministrazione e di ristorazione possono essere considerati consumatori finali.

5. 15. Le Commissioni.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le regioni, al fine di favorire l'accesso alle attività agricole dei giovani residenti nei comuni di cui all'articolo 1, agevolano con un finanziamento pari al 40 per cento a fondo perduto ed al 60 per cento con mutui a tasso agevolato le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, effettuate nel loro comune di residenza, nonché dalle cooperative agricole, escluse le società pubblico-private, aventi nello statuto le finalità oggetto del presente comma, che hanno sede nei piccoli comuni e nelle quali la compagine dei soci operatori sia composta per almeno il 20 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

5. 11. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e interventi per lo sviluppo delle attività agricole.

5. 12. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.